



CAPITANERIA DI PORTO - IMPERIA

Via San Lazzaro 36 - 18100 Imperia
Tel: +39/018366061 – E-mail: cpimperiamit.gov.it – PEC: cpimperiamit.gov.it

ORDINANZA

REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO TURISTICO DI MARINA DEGLI AREGAI

Il Capitano di Fregata sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Imperia,

- VISTE** le proprie Ordinanze n. 81/2005 del 13.10.2005 (*Regolamento del porto turistico di Marina degli Aregai*), 53 e 54/2015 sulla regolamentazione e variazione del piano ormeggi;
- VISTA** la concessione demaniale marittima n. 97 del 15.07.1994, rilasciata alla “Marina degli Aregai S.r.l.” allo scopo di costruire e gestire un approdo per naviglio da diporto con annesse strutture turistico-ricettive;
- VISTI** il D.P.R. 02.12.1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture per la nautica da diporto) e ss.mm.ii., il D.M. 14.04.1998 (Approvazione dei requisiti per la redazione di progetti da allegare ad istanze di concessione demaniale marittima per realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto), e le “Raccomandazioni tecniche per la progettazione di porti turistici” (a cura dell’AIPCN/PIANC - Associazione Internazionale di Navigazione - Sez. Italiana), relative agli standard di settore previsti dagli art. 3 e 5 del citato D.P.R. n. 509/97 e dagli allegati 1 e 2 del citato D.M. 14.04.1998;
- VISTI** l’art. 105 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 112, e la legge 16.03.2001, n. 88, in tema di conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato;
- VISTI** la legge 25.08.1991, n. 284, la legge 29.03.2001, n. 135, ed il D.P.C.M. 13.09.2002, nonché la nota n. 169LP del 04.12.2001 dell’U.C.I.N.A., in tema di liberalizzazione dei prezzi nel settore nautico-turistico;
- VISTA** la legge 27.12.1977, n. 1085 (Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare),
- VISTI** il D. Lgs. 18.07.2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) ed il D.M. 29.07.2005, n. 146 (Regolamento di attuazione dell’art. 65 del D.Lgs. n. 171/05);
- VISTI** l’art. 6 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento, nonché le pertinenti circolari in tema di circolazione stradale in ambito portuale;
- VISTO** l’art. 14 della legge 28.01.1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);
- VISTI** la legge 13.05.1940 n. 690 (*Servizio antincendio nei porti*), le circolari DEM2B/1781 del 21.09.2000 (*Movimentazione prodotti petroliferi*) e DEM3/1823 del 19.07.2002 (*Disciplina attività di bunkeraggio nei porti*) del Ministero infrastrutture e trasporti e successive modifiche;
- VISTE** altresì le proprie Ordinanze nn. 65/2005 del 10.08.2005 (Modalità di immissione in mare delle acque di scarico dei servizi igienici delle unità da diporto), 98/2018 del 15.06.2018 (Vigilanza sulle attività esercitate nell’ambito demaniale marittimo ricadente

nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Imperia) e 49/2019 (Operazioni Subacquee);

VISTA la propria Ordinanza n. 81/2005 in data 13.10.2005 (Regolamento per la sicurezza del porto turistico di Marina degli Aregai);

VISTE le proprie note prot. nn. 4631 e 4632 in data 07.03.2024, rispettivamente indirizzate alla società concessionaria ed al Comune di Santo Stefano al Mare, cui non hanno fatto seguito ulteriori osservazioni di merito;

RITENUTO necessario aggiornare ed integrare il vigente "Regolamento per la sicurezza del porto turistico di Marina degli Aregai";

RITENUTO necessario dover emanare norme che, per quanto di competenza, disciplinino la sicurezza della navigazione e portuale, la tutela della pubblica incolumità, la salvaguardia ambientale ed i residui aspetti di competenza statale e di polizia nel porto turistico di Marina degli Aregai;

VISTI gli art. 17, 30, 62-63, 68-71, 79-82 del Codice della Navigazione (R.D. 30.03.1942 n. 327), e gli art. 59, 61-88, 499, 524, 542 del relativo Regolamento d'Esecuzione (D.P.R. 15.02.1952 n. 328);

ORDINA

Art. 1.

È approvato l'allegato "Regolamento per la sicurezza del porto turistico di Marina degli Aregai", parte integrante della presente Ordinanza, che entra in vigore in data 8 aprile 2024 e abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 81/2005 in data 13.10.2005, nonché ogni altra disposizione in materia precedentemente emanata da questo Comando.

Art. 2.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza e l'allegato Regolamento.

I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca diverso reato o altro illecito amministrativo, ai sensi degli artt. 53-57 del D. Lgs. 171/05, degli artt. 1112, 1113, 1161, 1164, 1166, 1168, 1169, 1174, 1222, 1231 del Codice della Navigazione, delle applicabili disposizioni del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento, e saranno responsabili dei danni a persone, animali e cose, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

Art. 3.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo di questa Capitaneria di porto e diffusa mediante:

- trasmissione al Comune di Santo Stefano al Mare ed alle altre pubbliche amministrazioni interessate;
- trasmissione alla Società concessionaria, cui è fatto obbligo di esporla in luoghi ben visibili e di renderla disponibile al proprio personale ed ai collaboratori, agli utenti, agli operatori autorizzati ed a tutti i soggetti aventi titolo all'accesso in porto;
- inserimento nel sito web <http://www.guadiacostiera.it/imperia>.

Imperia, (vedasi data protocollo).



REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA DEL PORTO TURISTICO DI MARINA DEGLI AREGAI

SOMMARIO

TITOLO I - Campo di applicazione e definizioni	2
Art. 1. Campo di applicazione	2
Art. 2. Definizioni	2
TITOLO II - Disciplina per la sicurezza di accesso e circolazione in porto	4
Art. 3. Obblighi del Concessionario	4
Art. 4. Suddivisione delle aree ai fini della circolazione stradale	4
Art. 5. Divieti e obblighi generali	6
Art. 6. Prescrizioni particolari per i pedoni	7
TITOLO III - Disciplina per la sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità	8
Art. 7. Obblighi del concessionario	8
Art. 8. Obblighi e divieti	9
Art. 9. Attività consentite in ambito portuale	11
Art. 10. Disciplina delle unità da diporto in transito	12
TITOLO V - Disciplina per la sicurezza del rifornimento ad unità navali e impianto fisso d'erogazione	13
Art. 11. Rifornimento	13
Art. 12. Prescrizioni per la sicurezza della navigazione e portuale e l'incolumità pubblica	13
TITOLO VI - Disciplina per la salvaguardia ambientale	14
Art. 13. Obblighi del concessionario	14
Art. 14. Obblighi e divieti	14
TITOLO VII - Norme finali	16
Art. 15. Gestione e manutenzione delle opere portuali	16
Art. 16. Disposizioni finali	16
ANNESSO	17

ALLEGATO 1 – PLANIMETRIA GENERALE E PIANO DEGLI ORMEGGI

TITOLO I - Campo di applicazione e definizioni

Art. 1. Campo di applicazione

1. Le norme del presente Regolamento si applicano a tutte le unità, come di seguito definite, che navigano, sostano ed effettuano operazioni di qualsiasi natura nell'ambito del porto turistico di Marina degli Aregai, sito nel Comune Santo Stefano al Mare (IM).
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le pertinenti norme di cui al Codice della Navigazione e relativo Regolamento per l'esecuzione, tutte le norme, generali o speciali, in materia di sicurezza della navigazione e portuale, salvaguardia dell'ambiente marino e costiero, pesca, diporto, lavoro marittimo, sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ogni altra disposizione, anche se qui non espressamente richiamata, direttamente e/o indirettamente applicabile alle materie disciplinate dal presente regolamento.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) AUTORITA' MARITTIMA: la Delegazione di Spiaggia di Riva Santo Stefano, ovvero la Capitaneria di Porto di Imperia;
 - b) BANCHINA: opera interna al porto, destinata (insieme con i pontili) all'accosto o all'ormeggio di unità da diporto;
 - c) CANALI DI ACCESSO AL PORTO: canali esterni al porto, con fondali congruenti al pescaggio delle unità ospitate in bacino portuale;
 - d) CANALI DI MANOVRA: canali interni al porto, che consentono il movimento delle unità ed il loro accesso ai rispettivi posti barca;
 - e) CERCHIO DI EVOLUZIONE: spazio interno al bacino portuale, destinato a manovre di inversione di marcia o variazione di rotta delle unità;
 - f) IMBOCCATURA DEL PORTO: sezione d'ingresso allo specchio acqueo protetto;
 - g) NAVIGAZIONE DA DIPORTO: navigazione effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi senza fine di lucro, ai sensi della legge n. 50/71 e del D. Lgs. n. 171/05;
 - h) PONTILE: struttura interna al porto, fissa o galleggiante, destinata (insieme con la banchina) all'accosto o all'ormeggio di unità da diporto;
 - i) PORTO TURISTICO DI MARINA DEGLI AREGAI: complesso di strutture fisse (o di difficile rimozione) ed amovibili realizzate, con opere a terra ed a mare, allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari, assentito in concessione demaniale marittima alla "Marina degli Aregai" s.r.l. con atto n. 97 del 15.07.1994;
 - j) POSTO BARCA: porzione dello specchio acqueo, adiacente alla banchina, ad un pontile o ad una boa, destinata all'ormeggio di un'unità da diporto;
 - k) SISTEMI DI ORMEGGIO: dispositivi che consentono l'ormeggio di unità da diporto alla banchina o ad un pontile o ad una boa. Tali dispositivi possono essere laterali (p.e. briccole o pali d'ormeggio, finger o cat-way, minifinger o aste d'ormeggio, etc.) o longitudinali (p.e. corpi morti con pendini o sistemi similari);

- l) SOCIETA' AFFIDATARIA: soggetto cui la società concessionaria, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, può affidare tutte o alcune delle attività oggetto della concessione;
- m) SOCIETA' CONCESSIONARIA: Società autorizzata all'occupazione, gestione e utilizzo degli spazi demaniali su cui insiste il porto;
- n) UNITA' DA DIPORTO: ogni costruzione, di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione, destinata alla navigazione da diporto, ai sensi della legge n. 50/71, del D. Lgs. n. 171/05, come modificato dal D.Lgs 229/2017, comprese le unità da diporto utilizzate a fini commerciali ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 171/05 e successive modifiche.

TITOLO II - Disciplina per la sicurezza di accesso e circolazione in porto

Capo I – Norme generali

Art. 3. Obblighi del Concessionario

1. La società concessionaria cura l'installazione e la manutenzione di idonea segnaletica presso i varchi d'accesso al porto e nell'area in concessione in conformità al presente Regolamento e alle allegate planimetrie.
2. È fatto obbligo alla società concessionaria di consentire in ogni momento accesso e circolazione in porto a personale e mezzi di Guardia Costiera, Forze Armate e di polizia, servizi di soccorso o emergenza, altre pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti locali, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.

Art. 4. Suddivisione delle aree ai fini della circolazione stradale

1. Le aree del porto vengono suddivise a tal fine in aree/strade interne aperte all'uso pubblico, ove si applica il Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) ed aree operative portuali, ove si applica il Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327).
2. Sono considerate "strade interne di uso pubblico" soggette alle norme sanzionatrici del vigente Codice della Strada le seguenti aree portuali:
 - a) strada adiacente la banchina "B" dove la circolazione è consentita in entrambi i sensi di marcia. I veicoli possono sostare esclusivamente entro le aree predisposte a tale scopo (stalli), ovvero, nelle aree di parcheggio pubblico, nelle aree riservate alle persone invalide e nelle aree destinate al carico/scarico, delimitate con la prevista segnaletica orizzontale e verticale. All'altezza dei posti barca numero 1, 49 e 81 vengono installati tre rallentatori di velocità (dossi artificiali), conformi a quanto disposto dall'articolo 179 comma 6 lettera c) del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada" debitamente segnalati;
 - b) strada adiacente alle radici dei pontili "C", "D" ed "E" dove la circolazione è consentita a senso unico di marcia in direzione banchina "F". I veicoli possono sostare esclusivamente entro le aree predisposte a tale scopo (stalli), ovvero, nelle aree di parcheggio pubblico e nelle aree destinate al carico/scarico, delimitate con la prevista segnaletica orizzontale e verticale. Sono istituiti, entro i limiti dell'apposita segnaletica verticale ed orizzontale di colore giallo, nell'area prospiciente la sede della Delegazione di spiaggia di Riva Santo Stefano, n. 2 (due) parcheggi riservati al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;
 - c) strada congiungente la radice del pontile "E" con la testata della banchina "G" dove la circolazione è consentita a senso unico di marcia in direzione banchina "G". I veicoli possono sostare esclusivamente entro le aree predisposte a tale scopo (stalli), ovvero, nelle aree di parcheggio pubblico, nelle aree riservate alle persone invalide e nelle aree destinate al carico/scarico, delimitate con la prevista segnaletica orizzontale e verticale. Sono istituiti, entro i limiti dell'apposita segnaletica verticale ed orizzontale di colore giallo, nell'area prospiciente gli uffici del porto turistico "Marina degli Aregai", n. 3 (tre) parcheggi riservati al concessionario del porto;
 - d) strada adiacente la banchina "G" dove la circolazione è consentita a senso unico di marcia in direzione banchina "H". I veicoli possono sostare esclusivamente

entro le aree predisposte a tale scopo (stalli), ovvero, nelle aree di parcheggio pubblico. Sono istituiti, entro i limiti dell'apposita segnaletica verticale ed orizzontale di colore giallo, nell'area prospiciente gli uffici del porto turistico "Marina degli Aregai", n. 3 (tre) parcheggi riservati al concessionario del porto. ;

- e) tratto stradale congiungente la strada adiacente alle radici dei pontili "C", "D" ed "E" con la banchina "G" dove la circolazione è consentita in entrambi i sensi di marcia. I veicoli possono sostare esclusivamente entro le aree predisposte a tale scopo (stalli), ovvero, nelle aree di parcheggio pubblico, nelle aree riservate alle persone invalide, nelle aree destinate al carico/scarico, delimitate con la prevista segnaletica orizzontale e verticale. Viene individuata un'area destinata alla sosta e alla ricarica dei "veicoli elettrici", mediante l'utilizzo di una colonnina di ricarica, delimitata con la prevista segnaletica orizzontale e verticale.
- f) strada adiacente la banchina "H" dove la circolazione è consentita in entrambi i sensi di marcia. I veicoli possono sostare esclusivamente entro le aree predisposte a tale scopo (stalli), ovvero, nelle aree di parcheggio pubblico, nelle aree riservate alle persone invalide e nelle aree destinate al carico/scarico, delimitate con la prevista segnaletica orizzontale e verticale. Nel tratto stradale compreso tra il pontile "N" e la radice di levante della banchina "H", al fine di incrementare i livelli di sicurezza per la pubblica incolumità e per la circolazione stradale, al fine di mitigare le criticità "gestionali" per una sosta indiscriminata, viene istituito un divieto di sosta con rimozione forzata. All'altezza dei posti barca numero 1 della banchina "G", 18 della banchina "H" e 1 del pontile "M" vengono installati tre rallentatori di velocità (dossi artificiali), conformi a quanto disposto dall'articolo 179 comma 6 lettera c) del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada" debitamente segnalati;
- g) strada adiacente la banchina "O" dove la circolazione è consentita in entrambi i sensi di marcia. I veicoli possono sostare esclusivamente entro le aree predisposte a tale scopo (stalli), ovvero, nelle aree di parcheggio pubblico, nelle aree riservate alle persone invalide e nelle aree destinate al carico/scarico, delimitate con la prevista segnaletica orizzontale e verticale. All'altezza dei posti barca numero 1, 13 e 26 vengono installati tre rallentatori di velocità (dossi artificiali), conformi a quanto disposto dall'articolo 179 comma 6 lettera c) del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada" debitamente segnalati;
- h) strada all'interno della galleria che conduce alla diga foranea, ovvero alla banchina "P", dove la circolazione è consentita in entrambi i sensi di marcia e dove vige un divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata segnalato con la prevista segnaletica;
- i) strada adiacente la banchina "P" dove la circolazione è consentita in entrambi i sensi di marcia. I veicoli possono sostare esclusivamente entro le aree predisposte a tale scopo (stalli), ovvero, nelle aree di parcheggio pubblico, nelle aree riservate alle persone invalide e nelle aree destinate al carico/scarico, delimitate con la prevista segnaletica orizzontale e verticale. All'altezza dei posti barca numero 1, 30, 60 e 88 vengono installati quattro rallentatori di velocità (dossi artificiali), conformi a quanto disposto dall'articolo 179 comma 6 lettera c) del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada" debitamente segnalati;

3. Rientrano nelle aree operative portuali, soggette alle norme sanzionatrici del vigente Codice della Navigazione, le seguenti aree portuali:
 - a) area cantieristica;
 - b) area dove è ubicato il distributore dei carburanti, ovvero dalla testata sino alla congiungente tra la radice del pontile "E" e della banchina "F";
 - c) scivolo per alaggio e varo posto in radice banchina "B" lato ponente;
 - d) fascia di 3 m. dal ciglio banchina evidenziata da una striscia di colore giallo.
4. Eventuali modifiche successive, anche temporanee, relative alla destinazione delle suddette aree, dovranno essere comunicate da parte della Società concessionaria alla Capitaneria di porto di Imperia che, valutata l'ammissibilità, procederà all'eventuale approvazione mediante apposita ordinanza.

Art. 5. Divieti e obblighi generali

1. È fatto divieto a chiunque, con qualsiasi veicolo o a piedi di:
 - a) transitare e/o sostare dal raggio d'azione di gru ed altri mezzi meccanici, cavi in tensione, cantieri o aree di lavoro, depositi o impianti di erogazione di carburante e prodotti combustibili, attività di alaggio e varo di unità navali, avendo cura di tenersene a debita distanza, comunque non inferiore a 25 metri;
 - b) transitare e/o sostare in zone destinate ad altro tipo di circolazione;
 - c) transitare e/o sostare in prossimità del ciglio banchina, laddove sprovvisto di idonee barriere di protezione;
 - d) sostare in prossimità dei cavi di ormeggio, sopra le prese idriche ed in prossimità di presidi antincendio;
 - e) sostare sugli scali di alaggio e varo, dove è consentita la sola fermata dei veicoli (e relativi carrelli) per il tempo strettamente necessario ad effettuare operazioni di alaggio e varo di unità da diporto di limitate dimensioni.
2. È inoltre fatto divieto a chiunque di transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo su pontili e passerelle.
3. È fatto obbligo a chiunque, con qualsiasi veicolo o a piedi di transitare e sostare nelle sole aree consentite, con la massima cautela, in funzione delle condizioni del manto stradale e degli arredi portuali, della visibilità, delle condizioni meteomarine, della presenza di cantieri di lavoro e di veicoli, e di ogni altra esigenza di sicurezza dettata dalla particolare natura delle attività portuali e marittime;
4. Durante la circolazione in porto è in ogni caso obbligatorio rispettare la segnaletica stradale verticale ed orizzontale, nonché ogni altra norma prevista dal vigente Codice della Strada anche sin qui non espressamente richiamata ovvero le Ordinanze dell'Autorità Marittima e degli ulteriori eventuali Enti competenti.
5. Chiunque sia comunque ammesso a circolare nell'ambito portuale è tenuto, oltre che ad osservare tutte le disposizioni vigenti, ad attenersi alle particolari istruzioni che, di volta in volta, potranno essere impartite da Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria in servizio in porto, intese a non intralciare le operazioni portuali ed a tutelare la sicurezza del porto e della pubblica incolumità.

6. In caso di emergenza in ambito portuale (incendio, inquinamento, incidenti stradali, feriti a bordo e in banchina, rischi ambientali ecc.), oltre l'adozione delle procedure previste dai pertinenti Piani di sicurezza redatti ai sensi della vigente normativa in tema di sicurezza del lavoro per le diverse fattispecie, tutti i soggetti e gli operatori interessati, secondo le rispettive competenze, dovranno provvedere affinché le corsie di viabilità eventualmente e temporaneamente impegnate anche da mezzi in movimento, siano rese prontamente libere e disponibili.

Art. 6. Prescrizioni particolari per i pedoni.

1. L'accesso e la circolazione pedonale nelle aree/strade di uso pubblico sono liberi a tutti.
2. I pedoni devono servirsi lungo la viabilità stradale degli appositi marciapiedi, percorsi riservati e strisce pedonali predisposti a cura della Società concessionaria.
3. Sono vietati l'accesso e la circolazione pedonale nelle aree operative, tranne che nei casi consentiti a norma del presente regolamento.
4. In caso di mareggiata, è interdetto l'accesso alla Diga Foranea ed alle altre zone esposte.
5. A tal fine, la Società concessionaria dovrà predisporre e posizionare apposita segnaletica riportante la dicitura "VIETATO L'ACCESSO IN CASO DI MAREGGIATA", oltre a monitorare gli effetti delle condizioni meteomarine sulle strutture portuali, al fine di provvedere nell'immediatezza (dandone pronta comunicazione all'Autorità Marittima), a tutti gli apprestamenti di sicurezza del caso, finalizzati ad impedire l'accesso delle persone e dei veicoli nelle zone esposte.

TITOLO III - Disciplina per la sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità

Art. 7. Obblighi del concessionario

1. L'ormeggio di unità da diporto è disciplinato, secondo quanto previsto dall'approvato piano degli ormeggi allegato e parte integrante del presente Regolamento, dalla società concessionaria con proprio Regolamento interno. A tal fine la società concessionaria:
 - a) è responsabile dell'assegnazione dei posti-barca e della disciplina di ormeggio, salvo quanto previsto nel presente Regolamento;
 - b) cura installazione e manutenzione di efficienti sistemi di ormeggio, di idonea segnaletica presso la banchina, i pontili e gli altri arredi portuali, di impianto antincendio ed altri sistemi di fornitura di servizi;
 - c) organizza un idoneo servizio di assistenza all'ormeggio con qualificato personale, munito di adeguati mezzi nautici, di apparato radio VHF (in ascolto continuo su canale 9) ed altri strumenti necessari;
 - d) espone in luogo visibile Ordinanze ed altre vigenti disposizioni della competente Autorità Marittima, rendendole disponibili al proprio personale ed ai collaboratori, agli utenti del porto e delle annesse strutture turistico-ricettive, agli ospiti, agli operatori autorizzati ed a tutti gli altri soggetti aventi titolo;
 - e) collabora con la competente Autorità Marittima, ai sensi degli art. 69-70 del Codice della Navigazione e delle vigenti norme, in caso di necessità a fini di attività di ricerca e soccorso in mare (dando immediato avviso di ogni notizia utile e mettendo a disposizione mezzi, dotazioni e personale alle proprie dipendenze) ed a fini di attività di polizia giudiziaria ed amministrativa (a titolo d'esempio: ricerca di notizie su proprietari di unità o titolari di posti-barca, esecuzione di provvedimenti disposti dalla competente Autorità Giudiziaria, etc.);
 - f) comunica alla competente Autorità Marittima, almeno una volta l'anno, entro il 31 gennaio (salva ogni ulteriore necessità per lo svolgimento dei prioritari compiti istituzionali), l'elenco di mezzi, dotazioni e personale a disposizione e relative procedure e tempi d'impiego, in caso di necessità d'intervento a fini di attività di ricerca e soccorso in mare;
 - g) garantisce il mantenimento di un fondale sufficiente, in maniera tale da consentire alle unità di avere almeno 1 (uno) metro d'acqua sotto la chiglia in ogni momento della loro permanenza in porto;
 - h) resta a cura del soggetto gestore del porto, che deve anche premunirsi delle eventuali autorizzazioni/permessi/collaudi a tal fine necessari, la predisposizione di idonei arredi portuali (bitte, anelli, etc.) e sistemazioni d'ormeggio (corpi morti, catenarie, pendoli, etc.) adeguati alla tipologia delle unità attraccate.
2. È fatto obbligo alla società concessionaria di consentire in ogni momento:
 - a) ormeggio di mezzi navali di Guardia Costiera, Forze Armate e di polizia, servizi di soccorso o emergenza, pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti locali, per lo svolgimento dei prioritari compiti istituzionali e di polizia;
 - b) ormeggio di altre unità navali per fini di rifugio o forza maggiore, in caso di avverse condizioni meteomarine o altri motivi di salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità, per il tempo strettamente necessario e compatibilmente con le caratteristiche delle unità in parola.

Art. 8. Obblighi e divieti

1. Fatte salve le disposizioni del presente Regolamento, **all'interno del porto, nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura, devono essere puntualmente osservati i seguenti obblighi:**
 - a) direzione personale delle manovre da parte del comandante dell'unità, in occasione di ingresso ed uscita dal porto, accosto, ormeggio e disormeggio, operazioni di bunkeraggio ed ogni altra attività tecnico-nautica di particolare difficoltà;
 - b) l'ingresso e l'uscita nel porto devono avvenire alla minima velocità di governo e secondo le normali regole per prevenire gli abbordi in mare. Nell'esecuzione delle manovre la velocità non deve essere mai superiore ai 2 nodi (con ogni tipo di unità);
 - c) rispetto del proprio turno di manovra, secondo le vigenti norme e in base al prudente apprezzamento delle condizioni meteomarine. In particolare, le unità in uscita dal porto devono tenersi a dritta ed hanno la precedenza su quelle in entrata;
 - d) ormeggiare di punta (in andana), fatta salva specifica autorizzazione all'ormeggio affiancato (all'inglese), di volta in volta rilasciata dall'Autorità Marittima. Considerando la conformazione dell'approdo ed a tutela della sicurezza della navigazione nelle acque portuali, fanno eccezione, con obbligo di ormeggio affiancato (all'inglese), i seguenti posti barca: C105, D105, E31, N66, O45, O46, O47 e P109. Presso la testata del molo di sopraflutto presso il posto barca P109 è consentito l'ormeggio affiancato (all'inglese) a condizione del rispetto delle seguenti prescrizioni di sicurezza:
 - i. la massima lunghezza fuori tutto delle unità all'ormeggio non deve superare 50 metri;
 - ii. l'ampiezza massima dello specchio acqueo impegnato da unità all'ormeggio affiancato non deve superare, complessivamente, 62 metri di lunghezza e 12 metri di larghezza;
 - iii. nessun'altra imbarcazione deve essere contemporaneamente ormeggiata di punta al medesimo tratto di banchina;
 - iv. il posto d'ormeggio contraddistinto come O47 deve rimanere libero per tutta la durata delle manovre in ingresso ed in uscita;
 - v. le unità di lunghezza fuori tutto maggiore di 28 metri possono fare ingresso in porto solo se dotate di due eliche di propulsione ed un'elica di manovra prodiera;
 - vi. l'ormeggio e l'uscita delle unità di lunghezza fuori tutto superiore a 28 metri sono consentiti solo in presenza di buone condizioni meteomarine e con assistenza obbligatoria durante le manovre da parte di idoneo mezzo nautico a cura del gestore del porto;
 - vii. garantire la presenza a bordo dell'equipaggio minimo in grado di procedere al rinforzo degli ormeggi ovvero alla manovra di emergenza, in caso di condizioni meteomarine avverse o comunque dietro semplice disposizione del Comandante del Porto/Autorità Marittima.
2. Le unità dovranno utilizzare un adeguato sistema d'ormeggio presso il posto barca assegnato, a tal fine ogni utente è responsabile della sicurezza della propria unità, con riguardo alla corretta esecuzione dell'ormeggio, dell'idoneità di cavi ed attrezzature di

bordo nonché dell'opportuna protezione dello scafo con idonei parabordi su entrambi i lati.

- a) corretto uso di apparati per servizi di bordo, i cui terminali possono essere tenuti in banchina, se in sicurezza ai sensi delle vigenti norme e non fissati in permanenza al suolo, con divieto di lasciare incustoditi cavi di alimentazione ed antenne;
- b) rispetto della disciplina in premessa, delle altre applicabili norme di sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità, delle Ordinanze e di ogni altra vigente disposizione della competente Autorità Marittima.

3. Fatte salve manifestazioni, gare sportive o altre attività debitamente autorizzate dalla competente Autorità Marittima, **all'interno del porto, nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura, sono vietati:**

- a) navigazione a vela (con ogni tipo di unità o tavole a vela);
- b) balneazione, immersione subacquea di natura sportiva/ricreativa;
- c) sci nautico ed ogni altra attività di natura sportiva/ricreativa non espressamente autorizzata;
- d) ancoraggio, posa di sistemi d'ormeggio non autorizzati;
- e) pesca professionale e sportiva (con ogni tipo di attrezzi);
- f) paracadutismo, atterraggio e decollo di velivoli (ad eccezione di mezzi di soccorso debitamente autorizzati);
- g) sosta di unità presso canale d'accesso, imboccatura e canali di manovra, ed ogni altra manovra che costituisca ostacolo alla navigazione in condizioni di sicurezza;
- h) accensione di fuochi ed uso della fiamma previa autorizzazione dell'Autorità Marittima oltre il deposito, carico, scarico, movimentazione e trasbordo di materiali esplosivi o infiammabili (salvo quanto disposto al successivo titolo IV);
- i) uso di proiettori o fonti luminose tali da turbare il servizio di segnalamento marittimo;
- j) ogni altra attività di superficie e subacquea capace di recare pericolo a salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità.

4. L'accesso al porto è **vietato** ad ogni unità con pescaggio inadeguato rispetto alla profondità dei fondali, indicata nelle pubblicazioni nautiche ufficiali dello Stato.

5. A tal fine, è **fatto obbligo alla società concessionaria** di effettuare un efficace monitoraggio dei fondali e di rendere pubblica ogni notizia di interesse per salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità (a titolo d'esempio: variazioni della profondità dei fondali, modifiche alle caratteristiche strutturali di opere ed arredi portuali, avaria o rimozione di segnalamenti marittimi, etc.), e di darne immediata comunicazione alla competente Autorità Marittima al fine di consentire l'adozione dei necessari provvedimenti.

6. Per quanto compatibile con strutture ed arredi portuali fissi, o di difficile rimozione, già in esercizio (o in corso di realizzazione in base a progetti approvati dalla competente Amministrazione) alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, **la società concessionaria** cura che la predisposizione di pontili e sistemi di ormeggio determini canali di manovra idonei per il movimento delle unità e l'accesso ai posti barca in

condizioni di sicurezza nel rispetto di quanto previsto del vigente piano degli ormeggi approvato dall'Autorità Marittima.

7. Ad ogni modo, la Società Concessionaria deve garantire che:
- a) la larghezza dei canali di manovra non deve essere inferiore ai valori consigliati nel punto A6 delle "Raccomandazioni tecniche per la progettazione di porti turistici" citate in premessa (ANNESSO 1), parte integrante del presente Regolamento);
 - b) il diametro del cerchio di evoluzione non deve essere inferiore al valore consigliato nel punto A7 delle "Raccomandazioni tecniche per la progettazione di porti turistici" citate in premessa (ANNESSO 2), parte integrante del presente Regolamento);
 - c) le dimensioni e caratteristiche di pontili e passerelle d'accesso non devono essere inferiori ai valori consigliati nel punto A8 delle "Raccomandazioni tecniche per la progettazione di porti turistici" citate in premessa (ANNESSO 3), parte integrante del presente Regolamento);
 - d) le dimensioni massime dell'unità all'ormeggio, tenendo conto di eventuali delfiniere, parabordi, pulpiti bompressi, ed altre sporgenze a prua e a poppa, non devono eccedere le dimensioni del posto barca assegnato (con una tolleranza massima del 5% solo ed esclusivamente per la lunghezza fuori tutto in casi eccezionali da valutarsi di volta in volta da parte dell'Autorità Marittima a tutela della sicurezza della navigazione). In ogni caso l'unità all'ormeggio non deve recare intralcio, anche a causa delle sistemazioni d'ormeggio, allo spazio di manovra e navigazione delle altre unità.

Art. 9. Attività consentite in ambito portuale

1. Fatte salve le disposizioni del presente Regolamento, **all'interno del porto sono consentite** le seguenti attività, nel rispetto delle vigenti norme in tema di sicurezza, tutela della pubblica incolumità, salute ed igiene dei lavoratori:
- a) presso gli scivoli: alaggio e varo di unità di limitate dimensioni, a cura dei proprietari delle unità (o di operatori autorizzati) e sotto la loro vigilanza e responsabilità. Tale attività può essere eseguita solo in ore diurne e condizioni meteomarine favorevoli, mantenendo idonea distanza di sicurezza - non inferiore a 25 metri - da persone, unità navali e veicoli in prossimità, dandone preventivo avviso agli ormeggiatori del porto;
 - b) presso eventuali aree individuate dalla società concessionaria (previa autorizzazione dell'Autorità Marittima): piccoli lavori di manutenzione ordinaria che non comportino pericolo a sicurezza e tutela della pubblica incolumità (p.e. pitturazione, raddobbo, etc.), a cura dei proprietari delle unità (o di operatori autorizzati) e sotto la loro vigilanza e responsabilità. Tali aree devono essere opportunamente delimitate e segnalate, a cura della società concessionaria, al fine di evitare l'accesso di persone e veicoli estranei all'attività ivi esercitata;
 - c) presso apposite aree di cantiere: lavori di costruzione, demolizione, manutenzione ordinaria e straordinaria, carenaggio, rimessaggio, impiego di fiamma ossidrica o saldatrice elettrica, alaggio e varo, a cura dei titolari dei cantieri (o loro preposti) e sotto la loro vigilanza e responsabilità, nel rispetto del "piano di lavoro e prevenzione infortuni" adottato dall'impresa. Tali aree devono essere opportunamente delimitate e segnalate, a cura dei titolari dei cantieri (o preposti), al fine di evitare l'accesso di persone e veicoli estranei all'attività ivi esercitata, e

comunque nel rispetto della vigente disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

- d) gru, argani, verricelli ed altri mezzi meccanici fissi e mobili in esercizio, utilizzati nelle attività di cui ai precedenti paragrafi a), b) e c), devono essere in possesso di apposito verbale di collaudo, ispezione periodica di sicurezza, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi ed ogni altra idonea certificazione in corso di validità. A cura della società concessionaria (o degli operatori autorizzati) deve essere installata idonea segnaletica fissa o mobile riportante la portata in sicurezza di sollevamento o di tiro del mezzo meccanico, espressa in tonnellate, e comunque nel rispetto della vigente disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
- 2. All'interno del porto, nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura, **società concessionaria** ed operatori autorizzati possono eseguire lavori di manutenzione ordinaria a strutture ed arredi portuali, secondo le prescrizioni dell'atto concessorio e senza particolari formalità.
- 3. In caso di necessità di lavori di manutenzione straordinaria o, comunque, capaci di recare pericolo a salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità (p.e. necessità di impiego di operatori subacquei, unità navali, mezzi meccanici, sostanze esplosive o materiali pericolosi), é fatto obbligo alla **società concessionaria** ed agli operatori autorizzati di richiedere la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Art. 10. Disciplina delle unità da diporto in transito

- 1. Per le unità da diporto in transito, si applica la disciplina contenuta nell'art. 49-nonies del Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171), cui si fa ogni più ampio rinvio e riferimento.

TITOLO V - Disciplina per la sicurezza del rifornimento ad unità navali e impianto fisso d'erogazione

Art. 11. Rifornimento

1. Le operazioni di rifornimento di carburante e prodotti combustibili ad unità navali devono essere effettuate esclusivamente tramite l'impianto fisso di erogazione.
2. Le operazioni di rifornimento ad unità navali con ogni altra modalità (comprese bettoline, autocisterne, serbatoi mobili o recipienti trasportabili) sono generalmente vietate, salvo che per motivi di necessità ed urgenza ed esclusivamente previa autorizzazione della competente Autorità Marittima. La sicurezza di tali operazioni é disciplinata con apposito provvedimento dall'Autorità Marittima che, sentita la società concessionaria, determina altresì l'area portuale interessata.
3. L'utilizzo dell'esistente impianto fisso di erogazione di carburante é riservato alle unità navali (salva diversa concessione o autorizzazione delle competenti autorità).
4. Le operazioni di rifornimento di carburante e prodotti combustibili ai serbatoi dell'impianto fisso di erogazione devono essere effettuate esclusivamente tramite autocisterna.
5. La puntuale disciplina relativa alla sicurezza delle operazioni di cui al presente Titolo è contenuta nell'ANNESSO, parte integrante del presente Regolamento.

Art. 12. Prescrizioni per la sicurezza della navigazione e portuale e l'incolumità pubblica

1. A fini di salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione, tutela della pubblica incolumità e salvaguardia ambientale, é fatto obbligo a chiunque di rispettare la disciplina in premessa, le altre applicabili norme in tema di sicurezza del rifornimento ad unità navali ed impianto fisso di erogazione, le Ordinanze ed ogni altra vigente disposizione della competente Autorità Marittima. In porto **é comunque vietato**:
 - a) sostare (a piedi e con ogni tipo di veicolo), fumare, accendere fuochi di ogni tipo, utilizzare fiamma ossidrica, saldatrice elettrica ed altri attrezzi che provochino scintille, entro 25 metri dall'impianto fisso di erogazione e dai relativi serbatoi, nonché dalle autocisterne impegnate in operazioni di rifornimento;
 - b) provocare violenti fenomeni di risacca in prossimità dell'area riservata ad operazioni di rifornimento, o creare pericoli per unità in attesa del proprio turno di rifornimento;
 - c) conservare, a bordo delle unità, carburante e prodotti combustibili in contenitori non specificamente omologati a tale scopo.

TITOLO VI - Disciplina per la salvaguardia ambientale

Art. 13. Obblighi del concessionario

1. **La pulizia dell'ambito portuale é disciplinata dalla società concessionaria** con proprio Regolamento interno. A tal fine **la società concessionaria**:
 - a) è responsabile della pulizia e del decoro delle banchine e dello specchio acqueo, nonché della raccolta di rifiuti da bordo;
 - b) cura installazione e manutenzione di un numero sufficiente di idonei contenitori per rifiuti solidi, acque ed olii di sentina e batterie esauste, nonché il relativo smaltimento ai sensi delle vigenti norme;
 - c) adotta ogni utile provvedimento per contenere o limitare i danni, in caso di sversamento di idrocarburi o altra forma di inquinamento ambientale, dotandosi di un congruo numero di idonei dispositivi e dotazioni antinquinamento;
 - d) collabora con la competente Autorità Marittima, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'A.R.P.A.L. e le altre autorità competenti, ai sensi delle vigenti norme, in caso di necessità a fini di attività di salvaguardia ambientale, dando immediato avviso di ogni notizia utile e mettendo a disposizione mezzi, dotazioni e personale alle proprie dipendenze;
 - e) comunica all'Autorità Marittima, almeno una volta l'anno (salva ogni ulteriore necessità per lo svolgimento dei prioritari compiti istituzionali), l'elenco di mezzi, dotazioni e personale a disposizione e relative procedure e tempi d'impiego, in caso di necessità d'intervento a fini di attività di salvaguardia ambientale.

Art. 14. Obblighi e divieti

1. Fatte salve le disposizioni del presente Regolamento, **all'interno del porto, nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura, è comunque fatto divieto** di:
 - a) depositare rifiuti solidi, acque ed olii di sentina, batterie esauste ed ogni altro tipo di materiale inquinante o ingombrante, esclusivamente negli appositi contenitori;
 - b) impiegare per le necessità di bordo solo prodotti detersivi biodegradabili;
 - c) utilizzare i servizi igienici di bordo solo in caso l'unità sia dotata di specifiche installazioni per la raccolta degli scarichi, ai sensi delle vigenti norme;
2. Fatte salve le disposizioni del presente Regolamento, all'interno del porto, nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura, è comunque fatto obbligo di:
 - a) dare immediato avviso alla società concessionaria, in caso di sversamento di idrocarburi o altra forma di inquinamento ambientale in ambito portuale, ed adottare ogni utile provvedimento per contenere o limitare i danni causati dal proprio comportamento o sotto la propria responsabilità;
 - b) evitare ogni forma di inquinamento acustico ed elettromagnetico, ai sensi delle vigenti norme. In particolare, le unità agli ormeggi devono tenere disattivati i radar di bordo, e possono effettuare eventuali prove motori (comunque ad elica disinserita) solo tra le ore 9.00 e le 13.00 e tra le ore 16.00 e le 20.00;
 - c) rispettare la disciplina in premessa, le altre applicabili norme in materia di salvaguardia ambientale, le Ordinanze ed ogni altra vigente disposizione della competente Autorità Marittima.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 197/2021.

TITOLO VII - Norme finali

Art. 15. Gestione e manutenzione delle opere portuali

1. La gestione del porto turistico di Marina degli Aregai e delle annesse opere è rimessa alla Società Concessionaria.
2. In caso di affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione demaniale, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, nei confronti della società affidataria si intendono vigenti - ai fini del presente Regolamento - i medesimi obblighi facenti capo alla società concessionaria.

Art. 16. Disposizioni finali

1. L'esercizio all'interno del porto turistico o nell'ambito del demanio marittimo di altre attività economiche non rientranti nell'oggetto della concessione (purché non concretizzino occupazione di area demaniale marittima o specchio acqueo, o esercizio di attività cui il Codice della Navigazione o altre norme statali o locali riconducono la necessità di concessione, autorizzazione o altro provvedimento amministrativo), è subordinato al rispetto dell'art. 68 del Codice della Navigazione e della citata Ordinanza n. 98/2018 della Capitaneria di Porto di Imperia, ed è soggetto a vigilanza del Comandante del porto per fini di sicurezza, tutela della pubblica incolumità e *security* portuale.
2. I divieti di cui al presente Regolamento non si applicano a personale e mezzi di Guardia Costiera, FF.AA. e di polizia, pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti locali, servizi di soccorso o emergenza, impegnati nello svolgimento dei prioritari servizi istituzionali, con obbligo comunque di prestare in ogni occasione la massima cautela.
3. Per quanto non espressamente disciplinato, valgono le applicabili norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento d'esecuzione, del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento, le Ordinanze e le altre vigenti disposizioni della competente Autorità Marittima, nonché ogni altra norma in tema di sicurezza, tutela della pubblica incolumità, salvaguardia ambientale e residui aspetti di competenza statale e di polizia.

ANNESSO

DISPOSIZIONI RELATIVE AL BUNKERAGGIO

Articolo 1 Disposizioni generali

1. Ai fini del presente Annesso, si intende per “bunkeraggio” ogni operazione di rifornimento di combustibili liquidi o di oli lubrificanti ad unità nel porto turistico di Marina degli Aregai.
2. Le operazioni di bunkeraggio nel porto turistico di Marina degli Aregai possono essere effettuate esclusivamente in orario diurno.
3. Il bunkeraggio può essere effettuato:
 - a mezzo distributori fissi;
 - a mezzo autobotti.
4. Chiunque intenda effettuare il rifornimento di carburanti a mezzo distributori fissi deve essere in possesso dell'apposita Concessione Demaniale Marittima rilasciata da parte dei competenti organismi.
5. Chi intenda esercitare l'attività in parola via terra a mezzo autobotti deve essere iscritto nei registri di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione tenuti dalla Capitaneria di Porto di Imperia.
8. Durante le operazioni di bunkeraggio, sia da impianti fissi che da autobotte, l'unità rifornita dovrà ormeggiare in maniera tale da non intralciare l'operatività del porto.

Articolo 2 Disposizioni particolari per gli impianti di rifornimento fissi in banchina

1. Per effettuare il servizio di rifornimento, il distributore fisso deve essere in regola con la certificazione di prevenzione incendi rilasciata dai Vigili del Fuoco.

Il responsabile del distributore stabilisce le misure di prevenzione e le attrezzature di protezione che debbono adottarsi durante le operazioni. Tali indicazioni sono contenute nel documento di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 626/94.

I distributori devono essere muniti dei dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell'Interno, in ottemperanza a quanto disposto dal Titolo I, punto XVII, del D.M. 31 luglio 1934, e dei dispositivi di captazione dei vapori di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 maggio 1996 e del successivo "Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori" (approvato con D.M. n. 76 in data 20 gennaio 1999 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero delle Attività Produttive e della Salute).
2. Fermo restando il possesso della prevista Concessione Demaniale Marittima, gli impianti fissi di distribuzione carburanti non potranno essere posti in esercizio o proseguire nell'attività se non siano in possesso dei certificati di collaudo iniziale e di ispezione triennale, di cui agli artt. 48 e 49 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, in regolare corso di validità.
3. Ciascun distributore deve essere dotato di:
 - almeno n. 2 cartelli riportanti il divieto di fumare, usare fiamme libere ed usare dispositivi elettronici, esposti in maniera ben visibile;
 - dotazioni di sicurezza antincendio stabilite dalla certificazione di prevenzione degli incendi rilasciata dai Vigili del Fuoco ed altre eventualmente prescritte dalla locale

Commissione di cui all'art. 48 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;

- due secchi di sabbia umida;
 - mezzi idonei per la raccolta dei piccoli quantitativi di carburante eventualmente fuoriuscito dalla tubazione, dai raccordi e dalle valvole, al fine di ridurre le conseguenze di un eventuale sversamento da predisporre lungo la linea di manichette, bordo compreso;
 - 50 metri di panne galleggianti, che devono essere pronte all'uso per contenere eventuali sversamenti di idrocarburi mediante la circuizione dello specchio acqueo attorno all'unità che effettua il bunkeraggio e quello prospiciente l'impianto fisso di distribuzione;
 - n. 2 sacchi da 25 Kg (venticinque) di materiale assorbente di tipo approvato e relative attrezzature di raccolta per la bonifica delle acque eventualmente inquinate;
 - n. 1 cartello riportante il recapito telefonico ove è prontamente reperibile il responsabile, incluso il recapito ove sono custodite le dotazioni antinquinamento durante il periodo di chiusura, nonché il Numero Unico di Emergenza 112;
4. Indipendentemente dalle operazioni di bunkeraggio che interessano il distributore, tutte le attrezzature antinquinamento, nonché i prodotti disinfuanti di cui sopra, devono essere tenuti a disposizione dell'Autorità Marittima per ogni eventuale esigenza od emergenza di "inquinamento marino" da idrocarburi o da sostanze liquide nocive di comportamento affine, che dovesse verificarsi in porto o in rada.

Articolo 3 Rifornimento a mezzo impianti fissi in banchina

1. Durante le operazioni di bunkeraggio presso impianti fissi devono essere scrupolosamente osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) il tratto di banchina ove è ubicato il distributore dovrà essere opportunamente recintato/delimitato con transenne, in modo tale che da nessun lato sia possibile l'accesso di automezzi, veicoli in genere e personale non autorizzato;
 - b) la distribuzione dovrà avvenire esclusivamente con unità ormeggiata e solo dopo che abbia arrestato il motore e spento tutte le luci di bordo, le fiamme eventualmente accese, la cucina (con relativa intercettazione di gas) ed i motori elettrici;
 - c) l'equipaggio dell'unità rifornita dovrà essere pronto ad eseguire manovre di emergenza per il disimpegno della stessa dalla banchina del distributore, qualora necessario;
 - d) le manichette flessibili di carico dovranno essere di caratteristiche tali da evitare gomiti, rotture e conseguenti perdite di liquido; dovranno inoltre essere sempre in perfetta efficienza e non dovranno presentare abrasioni e danneggiamenti vari. Al riscontro di anomalie dovranno prontamente essere sostituite e, se previsto dalle pertinenti norme, essere accompagnate da certificazioni di provenienza e collaudo, nonché verifica periodica;
 - e) durante il rifornimento dovranno essere sul posto e pronte all'uso i mezzi antincendio prescritti dalla normativa in precedenza richiamata;
 - f) l'unità, appena completate le operazioni di bunkeraggio, dovrà immediatamente lasciare il tratto di banchina antistante il distributore fisso;

- g) evitare lo spargimento di liquidi infiammabili e combustibili;
 - h) non eseguire alcuna operazione in caso di maltempo; qualora le condizioni peggiorino durante operazioni già avviate, queste dovranno essere immediatamente interrotte;
 - i) predisporre idonea segnaletica riportante il divieto di fumare, di usare fiamme libere e di usare dispositivi elettronici;
 - j) utilizzare mezzi, apparecchi e strumenti collaudati e tali da evitare rotture e/o perdite di liquidi;
 - k) le attrezzature ed i dispositivi antincendio a bordo dell'unità rifornita dovranno essere tenuti pronti all'impiego;
 - l) attivare un idoneo servizio antinquinamento, predisponendo materiali ed attrezzature idonei a prevenire eventuali danni all'ambiente marino ed alle strutture portuali (panne galleggianti, fogli assorbenti, sacchi di sabbia ecc.).
 - m) avvisare l'Autorità Marittima ad avvio operazioni e termine operazioni a mezzo telefono o VHF.
2. Tutte le operazioni di rifornimento a mezzo autobotte sono svolte sotto il diretto coordinamento del Comandante l'unità, che è altresì responsabile per il corretto svolgimento delle stesse nonché per eventuali danni che, in ragione dello svolgimento dell'attività, dovessero derivare alla sicurezza della navigazione e portuale, alle persone, alle strutture ed alle infrastrutture portuali, all'ambiente marino e costiero.
3. Tutte le spese occorrenti per contenere e/o abbattere l'inquinamento sono a carico dei responsabili.
4. Durante le operazioni di rifornimento da impianto fisso è inoltre vietato:
- a) di procedere all'erogazione del carburante con unità a pacchetto;
 - b) fumare, usare fiamme libere o dispositivi elettronici;
 - c) effettuare travasi in fusti o altri recipienti di bordo, anche se fissi, che non risultino approvati per tale uso da un Ente di Classifica/Organismo Riconosciuto;
 - d) effettuare operazioni di imbarco/sbarco di persone, di carico, di attrezzature e materiali e qualsiasi attività in genere che possa arrecare pregiudizio al regolare svolgimento delle operazioni.
5. Inoltre, in considerazione della posizione degli impianti fissi nell'ambito del porto turistico di Marina degli Aregai, è fatto divieto a chiunque di sostare, con qualunque mezzo o a piedi, ad una distanza inferiore a 10 metri dai limiti dell'area recintata/delimitata ovvero, lato mare, a meno di 10 metri dall'unità rifornita.

Articolo 4 Rifornimento a mezzo autobotte

- 1. L'impiego di autobotti o distributori mobili per operazioni di bunkeraggio deve considerarsi accessorio ed eccezionale, pertanto tale modalità di rifornimento è consentita esclusivamente previo nulla osta del concessionario.
- 2. Il rifornimento a mezzo autobotte è consentito esclusivamente nelle aree portuali di volta in volta individuate dal concessionario ed espressamente indicate nel relativo nulla osta.

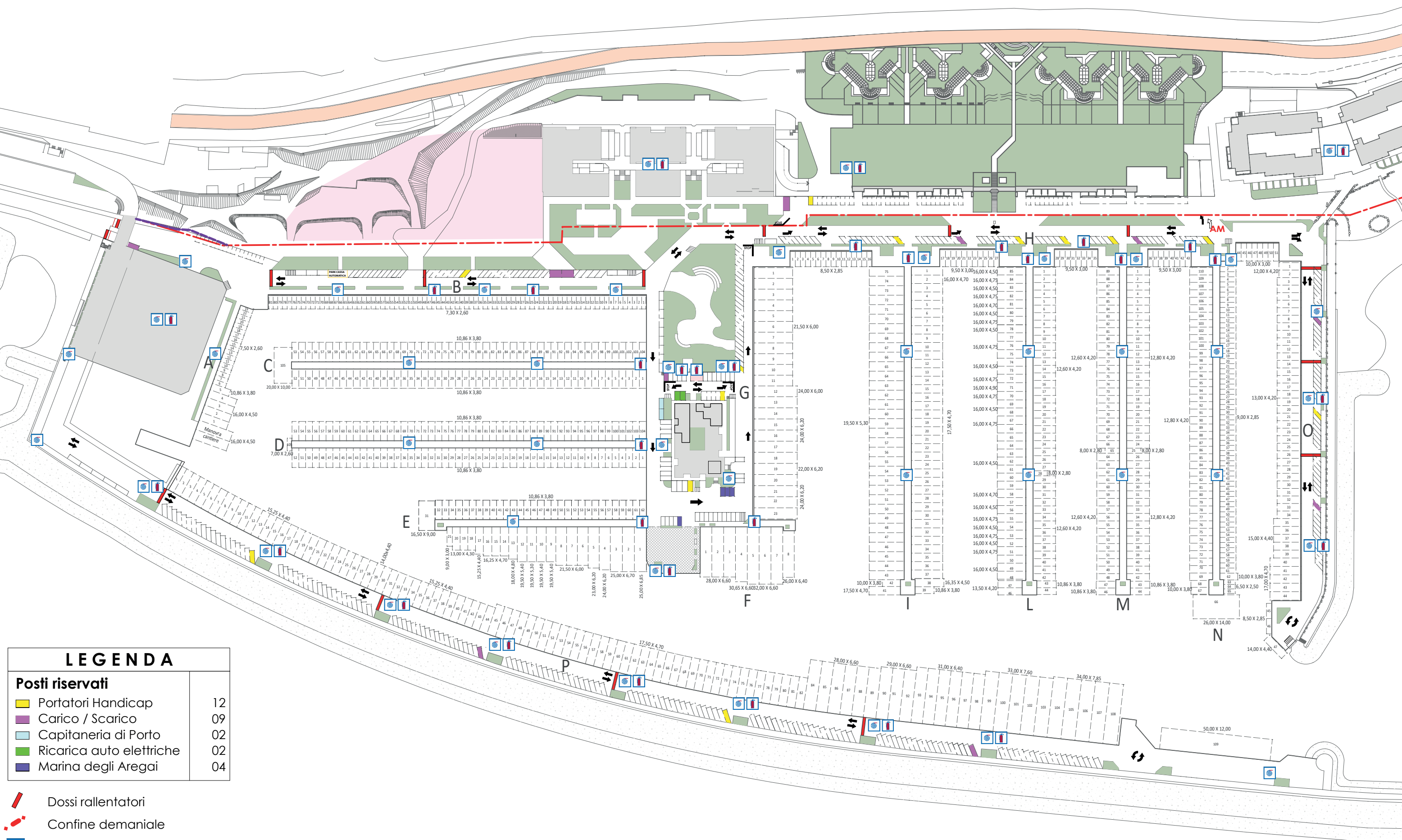
4. Il Comandante o il Raccomandatario dell'unità che intende effettuare operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte, ovvero il legale rappresentante della ditta rifornitrice, dovrà avanzare, entro 48 ore dal previsto inizio delle operazioni, apposita istanza per l'effettuazione dell'attività alla Capitaneria di porto di Imperia. Detta istanza deve contenere:
- nominativo, bandiera e numero IMO dell'unità;
 - denominazione dell'impresa rifornitrice ed estremi dell'iscrizione nei registri di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione tenuti dalla Capitaneria di porto di Imperia;
 - area portuale ove si svolgeranno le operazioni;
 - quantità di combustibile da imbarcare;
 - data e ora di inizio delle operazioni;
 - presunta durata delle operazioni;
 - data di collaudo delle manichette e relativo periodo di validità;
 - copia della domanda inoltrata al Comando dei Vigili del Fuoco di Imperia;
 - dichiarazione del Comandante l'unità che attesti di conoscere e di ottemperare le norme in vigore in materia di bunkeraggio a mezzo autobotte nel porto turistico di Marina degli Aregai (solo per istanze avanzate prima dell'arrivo dell'unità in porto);
 - nulla osta del concessionario.
5. L'autobotte è autorizzata ad accedere in area portuale a partire da un'ora prima dell'orario di previsto inizio delle operazioni. Qualora vi siano dei ritardi, l'autobotte deve immediatamente abbandonare l'area portuale.
6. Durante le operazioni di rifornimento devono essere tassativamente osservate le seguenti prescrizioni:
- a) assicurare apposito servizio di vigilanza effettuato dai Vigili del Fuoco e/o Guardie ai fuochi; in caso di impedimento o assenza di dette figure, potrà essere impiegato personale della ditta rifornitrice in possesso dei corsi previsti per le attività a maggior rischio incendio;
 - b) non eseguire alcuna operazione in caso di maltempo; qualora le condizioni peggiorino durante operazioni già avviate, queste dovranno essere immediatamente interrotte;
 - c) interrompere immediatamente le operazioni al verificarsi di qualsivoglia inconveniente e/o potenziale pericolo;
 - d) verificare che nel raggio di 30 metri dall'autobotte non siano presenti persone, unità o veicoli estranei alle operazioni;
 - e) predisporre idonea segnaletica riportante il divieto di fumare, di usare fiamme libere e di usare dispositivi elettronici;
 - f) utilizzare mezzi, apparecchi e strumenti collaudati e tali da evitare rotture e/o perdite di liquidi;
 - g) le attrezzature ed i dispositivi antincendio a bordo dell'unità rifornita dovranno essere tenuti pronti all'impiego;
 - h) attivare un idoneo servizio antinquinamento, predisponendo materiali ed attrezzature idonei a prevenire eventuali danni all'ambiente marino ed alle strutture portuali (panne galleggianti, fogli assorbenti, sacchi di sabbia ecc.);

7. Appena concluse le operazioni di rifornimento, l'autobotte deve immediatamente abbandonare l'area portuale.
8. Tutte le operazioni di rifornimento a mezzo autobotte sono svolte sotto il diretto coordinamento del Comandante l'unità, che è altresì responsabile per il corretto svolgimento delle stesse nonché per eventuali danni che, in ragione dello svolgimento dell'attività, dovessero derivare alla sicurezza della navigazione e portuale, alle persone, alle strutture ed alle infrastrutture portuali, all'ambiente marino e costiero.
9. Tutte le spese occorrenti per contenere e/o abbattere l'inquinamento sono a carico dei responsabili.
10. La Capitaneria di porto di Imperia si riserva la facoltà di integrare le presenti prescrizioni in fase di rilascio del provvedimento autorizzativo.

Articolo 5 Rifornimento di olio lubrificante a mezzo autobotti o distributori mobili

1. Il rifornimento a mezzo di olio lubrificante è consentito esclusivamente nelle aree portuali di volta in volta individuate dal concessionario ed espressamente indicate nel relativo nulla osta.
2. Il Comandante o il Raccomandatario dell'unità che intende effettuare operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte, ovvero il legale rappresentante della ditta rifornitrice, dovrà avanzare, entro 48 ore dal previsto inizio delle operazioni, apposita istanza per l'effettuazione dell'attività alla Capitaneria di porto di Imperia. Detta istanza deve contenere:
 - nominativo, bandiera e numero IMO dell'unità;
 - tipo di vettore e di mezzo utilizzato;
 - denominazione dell'impresa rifornitrice ed estremi dell'iscrizione nei registri di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione tenuti dalla Capitaneria di porto di Imperia;
 - area portuale ove si svolgeranno le operazioni;
 - quantità di fluido da imbarcare;
 - data e ora di inizio delle operazioni;
 - presunta durata delle operazioni;
 - data di collaudo delle manichette e relativo periodo di validità;
 - nulla osta del concessionario.
3. Durante le operazioni di rifornimento devono essere tassativamente osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) predisporre un presidio antinquinamento con personale addestrato e munito di mezzi adeguati ed efficienti al fine di intervenire immediatamente in caso di sversamento;
 - b) non eseguire alcuna operazione in caso di maltempo; qualora le condizioni peggiorino durante operazioni già avviate, queste dovranno essere immediatamente interrotte;
 - c) interrompere immediatamente le operazioni al verificarsi di qualsivoglia inconveniente e/o potenziale pericolo;

- d) utilizzare mezzi, apparecchi e strumenti collaudati e tali da evitare rotture e/o perdite di liquidi.
- 4. Appena concluse le operazioni di rifornimento, l'autobotte deve immediatamente abbandonare l'area portuale.
- 5. Tutte le operazioni di rifornimento a mezzo autobotte sono svolte sotto il diretto coordinamento del Comandante l'unità, che è altresì responsabile per il corretto svolgimento delle stesse nonché per eventuali danni che, in ragione dello svolgimento dell'attività, dovessero derivare alla sicurezza della navigazione e portuale, alle persone, alle strutture ed alle infrastrutture portuali, all'ambiente marino e costiero.
- 6. Tutte le spese occorrenti per contenere e/o abbattere l'inquinamento sono a carico dei responsabili.
- 7. La Capitaneria di porto di Imperia si riserva la facoltà di integrare le presenti prescrizioni in fase di rilascio del provvedimento autorizzativo.



LEGENDA		
Posti riservati		
	Portatori Handicap	12
	Carico / Scarico	09
	Capitaneria di Porto	02
	Ricarica auto elettriche	02
	Marina degli Aregai	04

- Dossi rallentatori
- Confine demaniale
- Manichetta
- Estintori
- Attacco Moto-pompa